

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro denominata "**Associazione Culturale La Miniera – ODV**", con sede legale nel Comune di Sassoferrato (AN) Frazione Cabernardi Via Contrada Nuova 1, ed in seguito denominata "Associazione". L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato o l'acronimo ODV.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea una o più volte.

Art. 2

Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modificazioni e come individuate e stabilite nel successivo Art. 3 del presente statuto sociale.

Scopo dell'Associazione sono la promozione della archeologia industriale, la conservazione e la valorizzazione, anche per finalità sociali e produttive, del sito, dei beni dell'attività mineraria e delle tradizioni, con rilevante valore storico, culturale ed ambientale delle ex miniere di zolfo di Cabernardi e Percozzone, con particolare riferimento all'attività estrattiva esercitata nella zona, nonché lo sviluppo turistico di Cabernardi e del territorio circostante.

Art. 3

Attività dell'Associazione

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente Art. 2, l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le attività di cui alle lettere di seguito specificate ed indicate nell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modificazione:

- lett. f : interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- lett. k : organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- lett. z : riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per le attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito della tutela e valorizzazione delle ex Miniere di Zolfo di Cabernardi e Percozzone.

A solo titolo esemplificativa ma non esaustivo l'Associazione potrà promuovere indagini, conferenze, dibattiti, convegni d'informazione e documentazione, valorizzare attività artistiche, culturali, sportive e ricreative nell'ambito della tutela ambientale, stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, gestire il Museo della Miniera di Zolfo e il Parco Archeominerario di Cabernardi, l'archivio storico e la biblioteca ad esso connessa, svolgere attività di studio, di preparazione del personale da inserire esclusivamente all'interno della struttura, istituire premi e borse di studio. L'associazione si prefigge, inoltre, di collaborare anche a livello europeo ed internazionale, con altre associazioni, gruppi, Enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, aventi scopi analoghi, affini o connessi ai propri, di promuovere la raccolta di fondi e la adesione di volontari per supportare o favorire tutte quelle iniziative culturali, pubblicistiche, di impegno sociale che presentino finalità omogenee, coerenti o comunque utili ai suoi scopi e svolgere ogni altra attività. L'associazione potrà accettare donazioni, usufruire di agevolazioni e contributi per lo sviluppo delle proprie attività e, in particolare, ed al solo titolo esemplificativo e non limitativo, accedere a contributi ed agevolazioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti o di futura emanazione, concludere convenzioni con persone fisiche, Enti, organismi, società ed associazioni in vista e al fine del miglior perseguimento delle finalità sociali, nel rispetto della normativa vigente e delle previste autorizzazioni.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche. L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. raccolta fondi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es: feste, sottoscrizioni anche a premi);
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il patrimonio e le risorse economiche sono gestite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le quote di partecipazione dei soci sono annuali; la quota del primo esercizio è fissata dall'Assemblea dei soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione, le altre, successivamente dall'Assemblea di tutte le categorie di soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Soci

All'Associazione possono partecipare le persone fisiche di qualsiasi nazionalità, senza distinzione di età, sesso e religione, che ne condividano gli scopi e lo statuto, nonché gli altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di Volontariato. L'Associazione potrà avere un numero illimitato di soci.

I soci si distinguono in: fondatori, benemeriti, sostenitori e ordinari. Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione. Sono soci sostenitori quelli che versano una quota annua superiore a quella ordinaria nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari coloro che versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende partecipare deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere in ordine all'ammissione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della richiesta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato, motivandola entro lo stesso termine. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Chiunque partecipa all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti della stessa, il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Tutti i

soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla vita dell'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori sono chiamati a sostenere tutte le spese relative alla costituzione dell'Associazione, sono esonerati dal versare le quote annuali e conservano la qualità di soci, con diritto di voto, fino ad eventuale rinuncia. L'associato che, per qualsivoglia motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva nei confronti della stessa diritto alcuno di qualsivoglia natura. Le quote associative non sono rimborsabili né trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

I soci hanno diritto di: eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, votare in Assemblea dopo 15 gg dall'iscrizione nel libro dei soci purché in regola con la quota associativa, se prevista, prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

I soci sono obbligati a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 6

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

Organi sociali

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'assemblea indica ed approva le attività da svolgere, determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, può nominare un Presidente onorario ed un comitato culturale dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 9

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di sei ad un massimo di sedici membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea che ne determina il numero. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. E' un organo collegiale, ha la durata di tre anni e può essere rieletto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ogni membro ha diritto a un voto, nei casi di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Tutte le cariche sono gratuite. Ai consiglieri possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni ex art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di competenza dell'Assemblea. In particolare tra gli altri compiti: nomina al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario Generale, un Segretario Aggiunto e il Tesoriere; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; predispone bilancio e rendiconto; propone all'Assemblea straordinaria, tramite il Presidente, le modifiche da apportare allo statuto; collabora su richiesta del Presidente in tutte le attività che questi svolge. Il Segretario Generale può, dal Presidente essere delegato a svolgere qualsiasi funzione che al presidente stesso compete, proporre al Presidente le attività da svolgere e collaborare con il medesimo alla guida delle commissioni, dei gruppi di studi, etc.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza, la firma sociale e siede in giudizio in suo nome. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'approvazione, corredandoli di idonee relazioni. In caso di impedimento o di volontaria assenza continuata, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art.11

Collegio dei Revisori dei Conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Art. 12

Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017. Se nominato, l'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, che è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; decide sulle controversie, sorte nell'interpretazione del presente statuto, sulla validità dei voti espressi dai soci nell'Assemblea e su qualsiasi controversia sorta nei rapporti associativi.

Art. 14

Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale e finanziario chiude il 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio chiude il 31/12/1997. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del Bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i soci assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l' Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 15

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le

modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione

L'Associazione potrà sciogliersi, anche prima del termine fissato, a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg.to II 15 NOV 2022

serie 3 per 6

per il DIRETTORE TERRITORIALE

MENGO NI MEDIO *

* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

